SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 20 giugno 1997, n. **16/97.**

Istruzioni operative per l'applicazione, ai segretari comunali e provinciali con qualifica dirigenziale, dell'accordo integrativo, relativo al biennio economico 1996-97, sottoscritto in data 18 aprile 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1997.

97A5312

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997.

Conferma del prof. Ferrante Pierantoni a membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto legislativo con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993 concernente la nomina dei membri della Autorità di che trattasi;

Considerato che la nomina del prof. Ferrante Pierantoni è scaduta il 20 aprile 1997 e che si rende necessario procedere al rinnovo della carica;

Vista la nota n. 85.97/GAB in data 30 aprile 1997, con la quale il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha proposto di rinnovare, per un altro quadriennio, l'incarico del prof. Ferrante Pierantoni per la sua opera e competenza altamente meritoria e qualificata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 22 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Ferrante Pierantoni è confermato membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per la durata di quattro anni.

Il presente decreto sara trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato, con allegato il *curriculum vitae* dell'interessato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 174

CURRICULUM DEL PROF. FERRANTE PIERANTONI

FERRANTE PIERANTONI, nato a Bologna il 12 giugno 1933.

Titoli accademici:

1958: Laurea in ingegneria industriale elettronica presso l'Università di Bologna.

1958: Abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione all'albo degli ingegneri.

1968: Libera docenza in impianti nucleari.

a) *Attività direzionli e professionali:*

1958-1969: Responsabile del centro comune di calcolo dell'istituto di fisica «A. Righi», della scuola di specializzazione in ingegneria nucleare dell'Università di Bologna e dell'osservatorio astronomico dell'Università di Bologna.

1966-1974: Direttore del programma reattori veloci del CNEN.

1975-1980: Presidente del gruppo di lavoro della CEE per l'unificazione dei codici e standards per la progettazione dei reattori veloci.

1973-1975: Membro del comitato per l'elaborazione del Piano energetico nazionale.

1979-1980: Responsabile del sistema informativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1981-1983: Componente della «Commissione per il coordinamento e la promozione delle iniziative di automazione nella pubblica amministrazione».

1981-1987: Membro del Consiglio superiore di statistica.

1982-1993: Membro del comitato tecnico scientifico presso il Ministero per la ricerca scientifica.

1983-1985: Membro della commissione, nominata dal Ministro del tesoro, per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni per la trasmissione di messaggi nell'ambito della pubblica amministrazione.

1984-1987: Presidente della commissione incaricata della verifica critica e della revisione del complesso dei sistemi informativi dell'Istat.

1986-1988: Membro del comitato di coordinamento delle attività in materia di sicurezza nel settore industriale, costituito presso l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

1986-1987: Membro del gruppo di lavoro, nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica per la promozione e l'utilizzo delle risorse informatiche e l'organizzazione del sistema informativo interno al Ministero.

1991-1993: Membro del comitato scientifico e tecnico del polo tecnologico di Bologna.

b) *Attività accademiche:*

1959-1961: Professore incaricato del corso di teoria e calcolo dei reattori presso la scuola di specializzazione in ingegneria nucleare dell'Università di Bologna.

1962-1986: Professore incaricato presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna dei seguenti corsi: corso di protezione sanitaria e radiazioni, calcolo elettronico, progetto del reattore nucleare, elementi di ingegneria del reattore nucleare, ciclo del combustibile nucleare.

Dall'aprile 1993 è uno dei cinque componenti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

97A5450

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 1997.

Nomina dell'ing. Stefano Isgrò a membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto legislativo con il quale è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1993 concernente la nomina dei membri della Autorità di che trattasi;

Vista la nota n. 85.97/GAB in data 30 aprile 1997, con la quale il presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ha proposto la nomina dell'ing. Stefano Isgrò a membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, in luogo del prof. Gesualdo Le Moli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 22 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Stefano Isgrò è nominato membro dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per la durata di quattro anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato, con allegato il *curriculum vitae* dell'interessato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 173

CURRICULUM PROFESSIONALE

Nome: STEFANO ISGRÒ.

Studi:

laurea in ingegneira elettronica con 110 e lode all'Università di Roma (1964);

studi di econometria ed economia (2 anni) presso il servizio studi della Banca d'Italia.

Lingue: inglese e francese correntemente parlati.

Incarichi attuali:

amministratore unico della I.S.I. S.r.l. «Ingegneria dei sistemi informativi» società secializzata in consulenza organizzativa e tecnico-economica;

direttore del Consorzio Criteia tra la I.S.I. e la Ernst & Young p.a. per il monitoraggio e l'auditing di sistemi informativi della pubblica amministrazione (certificato dall'AIPA).

Anni di esperienza: oltre 30.

Conoscenze professionali:

architettura degli impianti, del software di base e delle reti di trasmissione dati per la realizzazione di sistemi informativi;

progettazione e monitoraggio della realizzazione di sistemi informativi;

predisposizione di capitolati e disposti contrattuali in materia di sistemi informativi;

predisposizione di bandi di gara comunitari in materia di sistemi informativi;

organizzazione e funzioni della Banca centrale;

organizzazione, funzionamento, sistemi informativi e politiche commerciali delle banche di credito ordinario e degli istituti di credito speciale;

organizzazione, funzionamento, sistemi informativi e politiche commerciali di società operanti nel parabancario (carte di credito, fondi di investimento, leasing, ecc.);

sistema dei pagamenti orientati alle imprese;

sistema dei pagamenti orientati ai privati;

architettura dei sistemi di trasmissione dati interbancari;

organizzazione, funzionamento, sistemi informativi e politiche commerciali delle società di intermediazione mobiliare;

organizzazione e funzionamento della borsa valori e dei mercati monetari;

organizzazione e funzionamento dell'Ente poste italiane;

organizzazione e funzionamento di vari Ministeri: tesoro - direzioni provinciali, finanze, industria - Ufficio centrale brevetti, commercio estero (ICE), ed esteri - Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo;

organizzazione, funzionamento e sistemi informativi dei sistemi di riscossione dei tributi;

organizzazione interna delle imprese;

contabilità gnerale ed analitica delle imprese;

controllo di gestione delle imprese;

tecniche di selezione del personale.

Esperienze di lavoro:

1965-1966: Selenia S.p.a. progettista di sistemi radar per missili mare-mare;

1966-1969: IBM Italia S.p.a. sistemista nel settore industria (esperto di analisi e programmazione di elaborati);

1969-2/1979: Banca d'Italia - Servizio elaborazioni e sistemi informativi.

1969-1972: Funzionario responsabile della sezione calcolo scientifico ed applicazioni teleprocessing.

In tale posizione ha coordinato la progettazione e realizzazione di:

procedure di calcolo del modello econometrico M1BI;

archivio storico delle serie economiche;

sistema nazionale di trasmissione dati delle filiali dell'Istituto.

1972-1975: Funzionario responsabile dell'Ufficio progettazione procedure elettroniche.

In tale posizione ha coordinato la progettazione e realizzazione di:

sistema informativo dell'Ufficio italiano cambi;

sistemi di analisi e stima per la ricerca economica;

procedura unificata della Matrice dei conti.

1975-1978: Dirigente capo della divisione di analisi e programmazione.

In tale posizione ha coordinato la progettazione e realizzazione di:

archivio centrale del credito;

controllo della produzione interna e introduzione programmazione strutturata;

centro operativo in cambi;

progetto trasmissione dati dell'Istituto «anni 80».

1978-1979: Dirigente capo della divisione hardware ed impianti.

In tale posizione ha coordinato la progettazione di:

architettura tecnologica degli impianti EDP del Sesi;

impianti speciali di rilevazione presenze e controllo accessi;

sistemi di informatica distribuita e posta elettronica.

2/1979 ad oggi: I.S.I. S.r.l. - Amministratore unico della società «Ingegneria dei sistemi informativi», specializzata in consulenza organizzativa e tecnico-economica in materia di sistemi informativi.

In tale posizione, in particolare, ha svolto attività di:

coordinamento dei rapporti, per conto dell'ABI, con Banca d'Italia, Cipa, Consob, associazioni, istituti centrali ed aziende di credito per la ricerca del consenso intorno alle strategie dell'Associazione;

progettazione, per conto dell'ABI, di sistemi di pagamento basati sulla automazione interbancaria (Bancomat, POS, Incassi generalizzati) e delle applicazioni in circolarità basate sul Sistema interbancario di trasmissione dati (RNI);

definizione, per conto dell'ABI, di convenzioni, regolamenti contabili e normativi in merito ai sistemi di pagamento sviluppati;

progettazione, per conto dell'ABI, del nuovo sistema telematico delle borse valori;

studio delle strategie di intervento in materia di organizzazione ed automazione bancaria ed interbancaria dell'Associazione nazionale fra le banche popolari;

studio delle strategie di sviluppo del sistema dei pagamenti e della raccolta dell'Ente poste italiane;

studio delle strategie di sviluppo della automazione della Cassa depositi e prestiti;

rilevazione dello stato della organizzazione e della automazione, definizione delle relative strategie di sviluppo, pianificazione e controllo presso banche, società finanziarie ed assicurazioni (oltre 60 interventi);

progettazione dei sistemi informativi, degli impianti e delle reti di TLC, pianificazione e controllo della realizzazione presso:

Istituto per il commercio con l'estero;

Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;

Ministero degli affari esteri - Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo;

Ministero dell'industria - Ufficio centrale brevetti;

Agenzia giornalistica ANSA;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

valutazione delle opportunità di costituire società di automazione per banche ed associazioni;

valutazione del capitale economico di società;

docenza in seminari specializzati;

selezione di personale specializzato;

formulazione di disposti contrattuali;

consigliere in società partecipate da clienti.

1990-06/1995: Cedborsa S.p.a. - Vice presidente operativo, su mandato dell'ABI.

In tale incarico ha promosso e coordinato la realizzazione del:

sistema telematico della Borsa valori;

mercato telematico delle spezzature (MRF);

mercato telematico dei derivati (DER);

mercato telematico dei titoli di Stato (MOT).

Incarichi ricoperti in passato:

04/1986-04/1989: consigliere della Agrisiel S.p.a., su mandato della Confagricoltura,

05/1992-07/1993: consigliere delegato di Numera S.p.a., su mandato della Banca di Sassari;

05/1992-04/1995: consigliere della Intersiel S.p.a., su mandato della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

97A5451

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 30 giugno 1997.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dal Congo dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'insorgere di una crisi politica e di un conseguente stato di tensione generalizzata nella Repubblica del Congo, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a partire dalla data del 5 giugno 1997;

Considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Brazzaville;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinserimento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica del Congo dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 5 giugno 1997.

Roma, 30 giugno 1997

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

97A5469

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Mitsiogiannis Eleftherios, nato a Karditsa (Grecia) il 29 aprile 1958, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo professionale di «ingegnere chimico» — rilasciatogli della camera tecnica di Grecia il 13 novembre 1985, matricola n. 48843, — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della corrispondente professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in ingegneria chimica» in data 22 febbraio 1985 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Mitsiogiannis Eleftherios, nato a Karditsa (Grecia) il 29 aprile 1958, cittadino greco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri».

Roma, 30 giugno 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A5393

DECRETO 30 giugno 1997.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Hiener Andreas Erwin, nato a Berlino (RFG) l'8 maggio 1960, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt» — rilasciatogli in data 29 agosto 1996 dal Presidente della Corte di appello di Berlino — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2), del decreto legislativo numero 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Hiener Andreas Erwin, nato a Berlino (RFG) l'8 maggio 1960, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

1. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere sole se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 30 giugno 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A5394

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti agroalimentari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1994, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti agroalimentari, è posta in amministrazione straordinaria, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1997, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la proroga per sei mesi della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1996;

Vista l'istanza dei commissari in data 20 maggio 1997 volta ad ottenere un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per tre mesi al fine di completare l'avviato iter di trasferimento del complesso aziendale;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza in data 20 maggio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.I.P.A. - Società italiana prodotti agroalimentari S.p.a., è disposta la proroga per tre mesi della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 giugno 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1997

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A5436

DECRETO 30 giugno 1997.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Keller e Keller meccanica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto i propri decreti in data 16 giugno 1994 e 3 agosto 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le S.p.a. Keller e Keller meccanica sono state poste in amministrazione straordinaria, ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stato prorogato per un anno a far data dalle rispettive scadenze l'esercizio d'impresa per le società Keller e Keller meccanica;

Viste le istanze in data 12 maggio 1997 con le quali il commissario richiede una proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Keller e Keller meccanica al fine di proseguire nell'esecuzione del programma predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95, ed approvato in data 22 dicembre 1994 e in vista della definizione dell'avviata procedura pubblica per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali di proprietà delle due citate società;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza sulle istanze del commissario;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga attesa l'attuale operatività dei complessi aziendali e l'esigenza del mantenimento delle attività produttive in vista del loro trasferimento a terzi;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Keller e Keller meccanica è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data rispettivamente dal 16 giugno 1997 e dal 3 agosto 1997.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A5437

DECRETO 1° luglio 1997.

Attuazione della direttiva della Commissione 94/44/CEE del 19 settembre 1994, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 agosto 1994, n. 587, riguardante il «Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 91/269/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera eplosiva nelle miniere grisutose»;

Vista la direttiva della Commissione n. 94/44/CE del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioi per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1994, allegato *D*, elenco delle direttive da attuare in via amministrativa;

Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati *A*, *B* e *C* annessi a detta legge;

Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato *A*, della sopracitata legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587;

Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli aggiornamenti apportati alle norme;

Ritenuta la necessità di procedere all'adeguamento di cui sopra in attuazione della direttiva della Commissione n. 94/44/CE sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato *A* della legge 17 aprile 1989, n. 150, come modificato dal decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587, è sostituito dall'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

1. Il materiale elettrico di cui all'art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 150, la cui conformità alle norme armonizzate sia comprovata da un certificato rilasciato, ai sensi dell'art. 4 della sopracitata legge, prima del 1° gennaio 1997, può essere messo in commercio, venduto, ed essere utilizzato fino al 30 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

I certificati, redatti in base alle norme citate nella seguente tabella,assumono la denominazione di generazione D. La lettera D dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato.

Norme CEI e corrispondenti norme Europee

Norme CEI			Norme Europee		
Numero	Data	TITOLO	Numero	Ed.ne.	Data
CEI 31.8	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialménte esplosive: regole generali	EN 50014	1	3-1977
			modifiche 1		7-1979
varianti: V1	11-1981		2		6-1982
V2	11-1984		3-4		12-1982
V3	5-1989		5		2-1986
CEI 31.5	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni immerse in olio "0"	EN 50015	1	3-1977
varianti: V1	1-1980		modifica 1		7-1979
V2	11-1981				
CEI 31.2	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sovrappressione interna "P"	EN 50016	1	3-1977
variante: V1	1-1980		modifica 1		7-1979
CEI 31.6	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: costruzioni sotto sabbia "q"	EN 50017	1	3-1977
varianti: V1	1-1980		modifica 1		7-1979
V2	11-1981				
CEI 31.1	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: custodie a prova di esplosione "d"	EN 50018	1	3-1977
varianti: V2	11-1981		modifica 1		7-1979
V3	11-1984		2		12-1982
V5	2-1988		3		11-1985
CEI 31.7	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza aumentata "e"	EN 50019	1	3-1977
varianti: V1	1-1980		modifica 1		7-1979
V2	11-1981		2		9-1983
V3	11-1984		3		12-1985
V6	2-1991		4		10-1989
V7	10-1991		5		8-1990
CEI 31.9	3-1978	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a sicurezza intrinseca "i"	EN 50020	1	3-1977
varianti: V1	11-1981		modifica 1		7-1979
V2	1-1989		2		12-1985
V3	10-1991		3-4-5		5-1990
CEI 31.13	6-1989	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: modo di protezione a incapsulamento "m"	EN 50028	1	2-1987
CEI 31.15	2-1992	Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive: lampade da casco.	EN 50033	2	3-1991

Le suddette norme sono disponibili presso il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) - Via.le Monza n° 259 20126 MI.

97A5455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Scuole e servizi», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Scuole e servizi», con sede in Altamura, costituita per rogito del notaio Clemente Stigliano in data 1° febbraio 1988, repertorio n. 7061, registro imprese n. 23672, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5413

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «New Parking», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 14 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «New Parking», con sede in Terlizzi, costituita per rogito del notaio Caterina Mardesic in data 13 ottobre 1989, repertorio n. 2300, registro imprese n. 9763, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5414

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Terlizzi giovane», in Terlizzi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 26 settembre 1992 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Terlizzi giovane», con sede in Terlizzi, costituita per rogito del notaio Giustino Rossi in data 3 dicembre 1984, repertorio n. 4855, registro imprese n. 6567, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5415

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Casale», in Sammichele.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 giugno 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Casale», B.U.S.C. n. 5487, con sede in Sammichele, costituita per rogito del notaio Giuseppe Susca in data 14 giugno 1985, repertorio n. 80935, registro imprese n. 17927, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5416

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ever Green», in Canosa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 febbraio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Ever Green», con sede in Canosa, costituita per rogito del notaio Patruno Francesco in data 23 aprile 1992, repertorio n. 2222, registro imprese n. 11409, tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5417

DECRETO 12 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Giardino», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 novembre 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Il Giardino», con sede in Altamura, costituita per rogito del notaio Stigliano Clemente in data 28 ottobre 1986, repertorio n. 3545, registro imprese n. 20472, tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 12 giugno 1997

Il dirigente: BALDI

97A5418

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16.

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate in note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note

redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decrata:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A5454

DECRETO 20 giugno 1997.

Termini e modalità per la consegna all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta e delle amministrazioni dello Stato delle buste contenenti la scheda per la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1 e la scheda per la scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalità che devono essere osservate dai sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato approvato il mod. 730 e il mod. 730-1 da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1996, con il quale sono stati approvati i mod. 730 e la busta per la consegna del mod. 730-1 da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, con la quale si dispone che ciascun contribuente può destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale è stato approvato il mod. 770 da presentare nel 1997 da parte dei sostituti d'imposta;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di invio, all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e quelle ad esse equiparate, di cui all'art. 29, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno prestato assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati, delle buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille;

Decreta:

Art. 1.

I sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 770, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi quelli di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 di approvazione del mod. 770, i quali hanno fornito assistenza nel 1997 a lavoratori dipendenti e pensionati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, devono consegnare le

buste contenenti il mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e quelle ad esse equiparate, di cui all'art. 29, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che nell'anno 1997 hanno fornito assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e a pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le buste mod. 730-1 e la scheda per la determinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici, nei termini previsti all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

I sostituti d'imposta, che hanno assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1996, che pertanto non sono tenuti a presentare nel 1997 la dichiarazione di sostituto d'imposta e che hanno fornito assistenza fiscale nel 1997 ai dipendenti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le buste contenenti i mod. 730-1 e la scheda per la determinazione del quattro per mille dell'IRPEF, nei termini previsti all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

I sostituti d'imposta, che hanno assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1995 e che hanno fornito assistenza fiscale nel 1996 ai dipendenti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le relative buste contenenti i mod. 730-1, contestualmente alle buste di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 1, 3 e 4 devono consegnare le buste all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del sostituto stesso.

Le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2 devono consegnare le buste all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova la sede dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

Le buste fatte pervenire all'amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo precedente devono essere consegnate utilizzando l'apposita distinta redatta in duplice esemplare secondo il fac-simile di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Le buste devono essere consegnate raggruppate in pacchi contenenti fino a 200 pezzi.

Su ciascun pacco di buste di cui agli articoli 1, 2 e 3, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Mod. 730-1 e scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF redditi 1996» e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta ovvero la sede dell'amministrazione dello Stato.

Su ciascun pacco di buste di cui all'art. 4, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Mod. 730-1 redditi 1995» e devono essere riportati gli stessi dati identificativi del mittente di cui al comma precedente.

Art. 7.

Le buste di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 possono essere recapitate all'amministrazione finanziaria anche a mezzo spedizione postale. In tal caso le buste devono essere inviate al centro di servizio ovvero, se questo non ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione il sostituto ha il domicilio fiscale ovvero l'amministrazione dello Stato ha la sede.

Art. 8.

Le buste fatte pervenire all'amministrazione finanziaria secondo le modalità di cui all'articolo precedente devono essere confezionate in pacchi raccomandati senza ricevuta di ritorno, contenenti fino a 200 pezzi, corredati da apposita distinta secondo il fac-simile di cui all'allegato *A* al presente decreto in unico esemplare. Le buste devono essere identificabili tramite l'apposizione sul pacco della dicitura «Mod. 730-1 e scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF redditi 1996» e, per i sostitudi cui all'art. 4, della dicitura «Mod. 730-1 redditi 1995». All'esterno della confezione devono essere indicati i dati anagrafici del sostituto d'imposta o dell'amministrazione dello Stato mittente, nonché il centro di servizio ovvero, se questo non ancora istituito, l'ufficio delle imposte dirette destinatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

AL CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____

BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1 E LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF, DEI DIPENDENTI E DEI PENSIONATI CHE SI SONO AVVALSI DELL'ASSISTENZA FISCALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, COMPRESE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SOSTITUTO D'IMPOSTA / AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

SOSTITUTO PERSONA FISICA	CODICE FISCALE COGNOME — NOME
ALTRO SOGGETTO / AMMINISTRAZIONE	CODICE FISCALE DENOMINAZIONE
DOMICILIO FISCALE DEL SOSTITUTO / SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE	COMUNE — PROV. INDIRIZZO

DESCRIZIONE FORNITURA

ASSISTENZA PRESTATA NEL 1997 (anche per i sostituti che hanno assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1996)

N. PACCHI BUSTE [ ] N. BUSTE [ ]

ASSISTENZA PRESTATA NEL 1996 (per i sostituti che hanno assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1995)

N. PACCHI BUSTE [ ] N. BUSTE [ ]

DATA ______________ FIRMA ______________

PER RICEVUTA

L'UFFICIO DISTRETTUALE
DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ______________

DATA ______________ TIMBRO FIRMA ______________

97A5452

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per le cinture di salvataggio denominate «Libeccio adulto» e «Libeccio bambino», prodotte dalla società Margi, in Pomezia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 32 del capitolo III della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Vista la risoluzione MSC. 54(66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Margi di Luca Gialdroni con sede in Pomezia, via del Mare n. 67, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per le cinture di salvataggio modd. «Libeccio adulto» e «Libeccio bambino»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 96DG91/1TA, 96DG91/2TA, in data 27 marzo 1997 trasmessi in allegato alla suddetta istanza in data 28 aprile 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» le cinture di salvataggio denominate «Libeccio adulto» e «Libeccio bambino», prodotte dalla società Margi di Pomezia (Roma) sopracitata.

Le predette cinture di salvataggio dovranno essere costruite in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale delle cinture di salvataggio: «Libeccio adulto» e «Libeccio bambino»;

risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore delle cinture dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

I predetti materiali sono soggetti alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5362

DECRETO 24 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per le cinture di salvataggio denominate «Radar adulto» e «Radar bambino», prodotte dalla società Margi, in Pomezia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 32 del capitolo III - parte C - della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Vista la risoluzione MSC. 54(66) adottata il 30 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista l'istanza della società Margi di Luca Gialdroni con sede in Pomezia (Roma), via del Mare n. 67, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per le cinture di salvataggio modd. «Radar adulto» e «Radar bambino»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporti n. 96DG91/3TA, 96DG91/4TA, in data 28 aprile 1997 trasmessi in allegato alla suddetta istanza in data 5 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di «tipo approvato» le cinture di salvataggio denominate «Radar adulto» e «Radar bambino», prodotte dalla società Margi di Pomezia (Roma) sopracitata.

Le predette cinture di salvataggio dovranno essere costruite in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale delle cinture di salvataggio: «Radar adulto» e «Radar bambino»;

risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore delle cinture dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento come prescritto dalla regola 51 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

I predetti materiali sono soggetti alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5363

DECRETO 24 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, denominata «MCB 24 ST» e che è anche battello di emergenza fabbricata dalla Umoe Schaft-Harding A.S., in Rosendal (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista le regole 30, 41, 44, 45, 46 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Taimar R.I.E. S.A.S. con sede in Milano, via E. Stefini n. 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, denominata «MCB 24 ST» e che è anche battello di emergenza;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97DG36TA del 9 aprile 1997 trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 23 aprile 1997;

Visti i precedenti decreti di «tipo approvato» numeri 58/88 del 12 febbraio 1988, 60/51 del 19 novembre 1991 e 121/95 del 28 dicembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco, denominata «MCB 24 ST» e che è anche battello di emergenza fabbricata dalla Umoe Schaft-Harding A.S., Rosendal (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.A.S. sopracitata.

La predetta imbarcazione che è anche battello di emergenza, dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Ogni imbarcazione di salvataggio che è anche battello di emergenza deve poter essere fornita degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione Solas 74(83) sopracitata.

L'imbarcazione di cui sopra dovrà altresì, poter essere recuperata rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2. 8 del capitolo III della Convenzione Solas 74(83).

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa che è anche battello di emergenza: «MCB 24 ST»;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante dell'imbarcazione dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta imbarcazione è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5364

DECRETO 26 maggio 1997.

Dichiarazione di «tipo approvato» per la bussola magnetica «Jupiter» nella versione «Overhead» e nella versione con «Fluxgate», fabbricata dalla ditta C. Plath, in Hamburg (Germania).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 12 del capitolo V della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda della società Telecom Italia, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la bussola magnetica «Jupiter» nella versione «Overhead» e nella versione con «Fluxgate»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa in allegato alla suddetta istanza in data 2 maggio 1997;

Visto il precedente decreto «tipo approvato» numero 36/1987 in data 30 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la bussola magnetica «Jupiter» nella versione «Overhead» e nella versione con «Fluxgate», fabbricata dalla ditta C. Plath, in Hamburg (Germania) dalla quale è rappresentante in Italia la società Telecom Italia.

Il predetto apparato dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentate o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della bussola magnetica nella versione «Overhead» e nella versione con «Fluxgate»: «Jupiter»;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

La versione «Overhead» può essere sistemata soltanto a bordo delle unità che effettuano navigazione limitata a non più di quattro ore da porti e per quelle che effettuano navigazione nazionale costiera.

Art. 3.

Il fabbricante dell'apparato dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione ai fini degli adempimenti previsti dalle regole 51 e 52 del capitolo III, della Solas 74, come emandata.

Il predetto apparato è soggetto alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1997

Il comandante generale: FERRARO

97A5365

DECRETO 2 luglio 1997.

Proroga delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi aventi targa con ultimo numero della serie numerica 4, 5, 6.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del 27 febbraio 1997 che detta disposizioni per la revisione generale dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1997;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto che fissa al 30 giugno 1997 il termine per l'effettuazione delle operazioni relative ai veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 e 6;

Considerato lo stato di agitazione del personale degli uffici provinciali della M.C.T.C., che ha impedito la regolare prenotazione delle operazioni il giorno 30 giugno 1997;

Ritenuta la sussistenza di una causa di forza maggiore e l'opportunità di differire il citato termine del 30 giugno 1997, nell'interesse dell'utenza;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1997, per l'effettuazione delle operazioni di revisione per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6, già stabilito con decreto ministeriale del 27 febbraio 1997, è differito al 31 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1997

p. *Il Ministro:* SORIERO

97A5470

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1997 è pari a 29.361 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a 92 giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A5507

DECRETO 7 luglio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1997 è pari a 29.361 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 gennaio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A5508

DECRETO 7 luglio 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 giugno 1997 è pari a 29.361 miliardi;

Decreta:

Per il 15 luglio 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 luglio 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A5509

DECRETO 7 luglio 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 giugno 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 20 giugno 1997 che hanno disposto per il 30 giugno 1997 l'emissione dei buoni

ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 giugno 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,40 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,89 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 94,05 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 128.262.401.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 30 settembre 1997, a L. 310.611.017.500 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 dicembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 476.689.480.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 giugno 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,05 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,21 per i B.O.T. a centottatre giorni e a L. 92,75 per i BO.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A5510

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 188 del 12 agosto 1996;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello statuto, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno deliberato, nella seduta congiunta dell'8 aprile 1997, la modifica al primo comma dell'art. 12 dello statuto medesimo;

Considerato che la suddetta modifica è stata inviata, con rettorale n. 4604 del 15 aprile 1997, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota n. 970 del 4 giugno 1997, non ha formulato osservazioni al riguardo;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto in questione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia è modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 12, primo comma, è modificato come segue:

«1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri di cui tre designati dal senato accademico tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti che non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo con questo Ateneo, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno designato dalla Corte dei conti tra i propri magistrari che ne assume la presidenza.».

Viterbo, 25 giugno 1997

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

97A5337

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 4 luglio 1997.

Attuazione dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Commissari straordinari. Adempimenti.

A tutti i Ministri

1. Com'è noto, l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, prevede che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, siano individuate le opere di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltate, affidate in concessione o comunque comprese in una convenzione quadro oggetto di precedente gara, che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge non fossero ancora iniziate ovvero, se già iniziate, fossero sospese.

Si tratta di disposizione inserita nel più generale contesto degli interventi legislativi a favore dell'occupazione, che costituisce primario obiettivo dell'azione di governo, interventi che mirano, per quanto concerne le opere pubbliche, a superare le difficoltà insorte nella fase attuativa e ad accelerarne l'avvio o la prosecuzione.

In attuazione del precetto legislativo, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1997 sono stati pubblicati i primi due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio e 22 maggio 1997, con i quali vengono identificate le opere da sottoporre a commissariamento ai sensi del richiamato art. 13 e nominati i rispettivi commissari.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decorre il termine perentorio di trenta giorni entro il quale gli organi competenti, siano essi amministrazioni pubbliche o meno in considerazione della natura pubblica del finanziamento, devono adottare i provvedimenti necessari per l'avvio o la ripresa dell'esecuzione delle opere indicate nell'elenco, eventualmente ricorrendo ai poteri sostitutivi ordinari che loro competono.

Decorso il citato termine senza che le opere siano iniziate o proseguite, i commissari straordinari, nominati con i decreti sopra richiamati, intervengono in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, questi ultimi se nominati dalle rispettive amministrazioni, al fine di accelerare l'inizio o la ripresa dei lavori.

Solo ad avvenuta scadenza del termine concesso alle amministrazioni ordinariamente competenti, quindi, il commissario nominato potrà esercitare i poteri di cui ai commi 4, 4-*bis* e 4-*ter* dello stesso art. 13.

2. Lo spettro dei poteri conferiti ai commissari straordinari è piuttosto ampio: innanzitutto, proprio per la funzione surrogatoria degli organi ordinari, i commissari potranno esercitare i poteri propri di questi ultimi; in secondo luogo, i commissari potranno esercitare anche poteri in deroga ad ogni disposizione vigente, escluse da tale derogabilità solo:

a) le disposizioni comunitarie sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture;

b) le disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica, nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale;

c) i principi generali dell'ordinamento.

Pur non essendo questa la sede per una completa panoramica delle implicazioni della citata normativa di accelerazione delle opere pubbliche, dal tenore letterale delle citate disposizioni emerge che il legislatore ha inteso, da un lato, accompagnare la nomina dei commissari straordinari con l'attribuzione di poteri derogatori, sul presupposto che i normali poteri potrebbero non essere sufficienti in situazioni che, come loro presupposto, hanno, appunto, una condizione di paralisi finora non superata; dall'altro, però, ha posto dei limiti nei settori «sensibili», quali quelli *lato sensu* ambientali, nonché con riguardo alle norme comunitarie in materia di affidamento dei lavori e dei principi generali dell'ordinamento.

Quanto a queste due categorie, va sottolineato che il legislatore, avendo al comma 1 fatto riferimento, come ambito della disposizione alle opere e ai lavori già affidati, si è qui riferito alle ipotesi di affidamento di lavori supplementari, complementari o di variante a quelli originariamente previsti nei contratti di affidamento e a quelle convenzioni quadro che sono suscettibili di attuazione con la stipulazione di contratti di natura integrativa, sul presupposto che siano sufficientemente determinati i requisiti essenziali del contratto (prestazione e prezzo) nella stessa convenzione quadro e che sia rispettato l'equilibrio finanziario dell'intervento.

Quanto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, questi ultimi costituiscono categoria più ristretta dei principi generali della materia e possono ravvisarsi nei tratti caratterizzanti il nostro ordinamento giuridico, sia a livello costituzionale, sia a livello ordinario, perché costituenti il substrato di vari istituti giuridici e, più in generale, della nostra civiltà giuridica. Non tutte le norme giuridiche sono, conseguentemente,

principi generali dell'ordinamento, né sono tali, di per sé, i principi generali della materia, tanto più quando sarebbero possibili diverse soluzioni legislative concrete, pur sempre nel rispetto della normativa comunitaria.

Il comma 4-*ter*, poi, prevede che i provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati.

3. La pubblicazione degli elenchi delle opere e dei relativi commissari straordinari è, dal punto di vista formale, condizione sufficiente per l'operatività degli stessi.

Peraltro, poiché gli elenchi si limitano ad indicare il nome delle opere e non forniscono ulteriori informazioni necessarie ad individuare quale sia l'amministrazione competente, le cui strutture potranno essere utilizzate dal commissario nell'espletamento dei compiti sopra richiamati, le amministrazioni le cui opere sono inserite negli elenchi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi e, quindi, con riferimento ai primi elenchi, entro il 6 luglio 1997:

a) comunicare ai commissari l'avvenuta nomina dell'incarico, indicando quale sia l'ufficio che ha in carico l'opera e le strutture di cui il commissario potrà avvalersi;

b) trasmettere ad ogni commissario una scheda informativa redatta secondo lo schema allegato.

I commissari, a loro volta, dovranno, nel più breve tempo possibile:

a) prendere possesso dell'incarico;

b) presentare al Ministero di settore una relazione sullo stato dell'opera; in detta relazione dovranno essere evidenziate, in particolare, sulla base di un primo esame degli atti e della documentazione ricevuta, le circostanze che hanno impedito l'avvio o il completamento dell'opera, la gravità delle stesse, il tempo presumibilmente necessario per il loro superamento, quanto meno con la previsione se detto superamento possa conseguirsi entro il corrente esercizio finanziario o nel successivo o ancora oltre, e le possibili soluzioni che potrebbero essere adottate per superare la situazione di stallo.

Per lo svolgimento del proprio incarico, i commissari, quali organi straordinari dello Stato, potranno avvalersi, oltre che degli uffici delle amministrazioni ordinariamente competenti, di tutti gli uffici — centrali e periferici — dello Stato ed in particolare degli organi ordinari di amministrazione attiva, quali i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e degli organi di consulenza, quali l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato. A quest'ultimo, peraltro, l'accesso non potrà essere diretto, ma dovrà essere consentito dal Ministro competente.

Inoltre, come previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi richiamati, è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un gruppo di lavoro con lo specifico compito di dare assistenza ai commissari, raccordandone l'attività. Il gruppo di lavoro non si sostituirà, né potrebbe farlo, ai competenti organi amministrativi, consultivi e tecnici delle amministrazioni sopra richiamate, ma piuttosto costituirà un punto di riferimento dell'attività dei commissari, al fine di raccoglierne le relazioni, enucleare le problematiche che le stesse evidenziano, agevolare la circolazione dei dati sulle possibili soluzioni prospettate dai commissari. Ciò anche al fine di agevolare l'omogeneità dei loro interventi.

4. Si è già accennato che tra le opere per le quali opera il richiamato decreto-legge ve ne sono alcune che si iscrivono, in convenzioni quadro, con il limite che dette convenzioni devono essere state aggiudicate in base a gara.

Si tratta di fattispecie con caratteristiche proprie che potranno essere meglio definite in seguito, caratteristiche riassumibili, in sintesi, nella modularità del procedimento negoziale nel quale, essendo già stata conclusa la convenzione quadro in base a gara, l'affidamento dei lavori di ulteriori lotti richiede un atto integrativo o aggiuntivo.

Pur con queste caratteristiche, va sottolineato che il legislatore anche per queste opere ha centrato il proprio intervento sull'esigenza di pervenire rapidamente all'esecuzione dei lavori, pur potendo essere necessaria, in questi casi, la previa definizione dei menzionati atti integrativi o aggiuntivi. Che tale sia l'intenzione del legislatore emerge sia dalla *ratio* dell'art. 13 e dell'intero provvedimento legislativo, che sta nella promozione urgente dei livelli occupazionali sia nel dato letterale. Basti considerare che al comma 1 dell'art. 13 le opere in questione sono unitariamente considerate con quelle oggetto di un unico contratto; al comma 4 si prevede la sostituzione dei commissari straordinari agli organi ordinari sul presupposto che, qualunque sia la natura del soggetto appaltante, l'opera o i lavori sono realizzati con il contributo dello Stato, ciò che in linea di principio, assimila il soggetto stesso agli «organismi pubblici», anche in base alle direttive comunitarie; al comma 4-*bis*, infine, si prevede che il commissario straordinario possa affidare i lavori usando i poteri derogatori, sia pure col limite del rispetto della normativa comunitaria.

Naturalmente, anche in questo caso l'inizio o la prosecuzione delle opere, e quindi anche la conclusione degli atti integrativi o aggiuntivi, dovranno essere «possibili» (comma 1). E ciò si verificherà, ad un primo generale esame, solo quando nella convenzione quadro gli elementi negoziali degli atti integrativi e aggiuntivi siano, se non determinati, almeno determinabili con sufficiente precisione, tenuto conto anche delle compatibilità finanziarie in vista delle quali i commissari straordinari potranno procedere ad una verifica di congruità attuale delle originarie condizioni contrattuali. Ove sussistono i presupposti sopra evidenziati, la prosecuzione del rapporto con l'originario contraente risulterà verosimilmente la soluzione più idonea per soddisfare le urgenti esigenze di carattere occupazionale, tutelate dalla norma, anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi dei commissari, che potranno così tenere conto del mutato quadro normativo.

Se una tale integrazione non risultasse possibile per qualunque motivo in termini celeri, non resterebbe che constatare la necessità di attivare con un nuovo procedimento, da avviare con ogni urgenza, oppure di ricorrere al rimedio della destinazione delle risorse finanziarie ad impieghi attivabili più rapidamente (comma 5).

Anche in tal caso l'opera del commissario straordinario sara di grande rilievo e di positivo effetto per il chiarimento della situazione in atto ed il superamento della condizione di stallo creatasi.

Ciò che, in ogni caso, il legislatore ha inteso evitare è che non si assuma alcuna determinazione in proposito in tempi celeri, né proseguendo nell'attuazione della convenzione quadro, ne nell'indizione immediata di nuove gare, ne, infine, nello storno delle risorse verso impieghi concretamente realizzabili. Una tale assenza di iniziative compromette, infatti, ogni programma occupazionale.

In questa fattispecie, come del resto, per le altre, si riservano ulteriori direttive.

*
* *

La presente circolare è indirizzata a tutte le amministrazioni, in considerazione o della loro diretta competenza sull'esecuzione delle opere e dei lavori di cui agli elenchi, pubblicati o da pubblicarsi, o comunque dell'apporto che esse potranno dare in proposito e quindi per un migliore coordinamento.

Ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di dare immediata comunicazione della presente circolare agli organi dipendenti e alle stazioni appaltanti dei lavori elencati nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO

SCHEDA INFORMATIVA

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

(Dovrà essere indicata anche la direzione generale e l'ufficio che ha in carico la pratica, con il nominativo del funzionario incaricato della saetta)

DATI RELATIVI ALL'OPERA

tipologia;

localizzazione;

data di approvazione del progetto ed eventuali variazioni;

data di aggiudicazione;

data di inizio lavori;

data contrattuale prevista per l'ultimazione dei lavori;

data della sospensione.

STAFF ADDETTO ALL'OPERA

ingegnere capo;

direttore lavori;

responsabile del procedimento;

commissione di collaudo.

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

quadro economico dell'opera;

importo contrattuale dei lavori;

importo dei lavori eseguiti;

costo presumibile per l'esecuzione o il completamento dell'opera;

esistenza di mutui;

data di assunzione dei capitoli di spesa.

MOTIVI DEL MANCATO INIZIO O DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI

pendenza di ricorsi giurisdizionali (indicare l'oggetto del ricorso, l'autorità adita, il grado di giudizio, l'eventuale concessione di provvedimenti cautelari);

difetti di progettazione (indicare quali sono e quali rimedi siano possibili);

contestazioni con altri enti pubblici (indicare quali sono);

contestazioni con l'appaltatore (indicare le ragioni e gli eventuali importi richiesti);

altre cause (indicare quali).

97A5464

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997 è stata conferita la seguente decorazione al valor militare «alla memoria»:

Medaglia d'oro

Mar. Ca. CC Marino Di Resta, nato il 25 ottobre 1962 a Sessa Aurunca (Caserta). «Addetto a nucleo operativo di comando provinciale, rintracciati, unitamente ad altro militare, quattro malviventi armati che poco prima avevano rapinato un rappresentante di preziosi, pur consapevole della situazione d'inferiorità, non esitava ad affrontarli per prevenirne la fuga. Notato il commilitone sul punto di essere proditoriamente sopraffatto, dando prova di generoso altruismo e sereno sprezzo del pericolo, usciva arditamente allo scoperto intimando ai malviventi di lasciare libero il collega. Investito da violenta azione di fuoco, replicava prontamente con l'arma in dotazione riuscendo a ferire tre malfattori prima di cadere esanime al suolo attinto da numerosi colpi. L'eroico comportamento consentiva di salvare la vita al commilitone e successivamente di pervenire all'identificazione ed alla cattura dei quattro malviventi, di recuperare la refurtiva, nonché di sequestrare numerose armi e munizioni. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere, spinto fino all'estremo sacrificio». — Pescara, 16 settembre 1996.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1997, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Cap. CC Giuseppe Finocchiaro, nato il 3 settembre 1958 a Catania. «Esperto antidroga presso rappresentanza diplomatica italiana in paese africano, intraprendeva incisive attività info-investigative tendenti alla individuazione di cospicui flussi del narcotraffico intercontinentale, esponendosi così ad azioni di rappresaglia. Fatto segno ad azione di fuoco da parte di banditi armati mentre si trovava in compagnia di connazionale e di dipendente, con ammirevole coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, benché disarmato, si avventava su uno dei malviventi nel tentativo di disarmarlo, venendo gravemente ferito da un colpo di pistola di grosso calibro al petto. Il valoroso intervento, oltre a salvaguardare l'integrità fisica degli accompagnatori, costringeva alla fuga gli aggressori consentendo la loro cattura. Fulgido esempio di elette virtù militari, non comune coraggio ed altissimo senso del dovere». — Lagos (Nigeria), 23 agosto 1993.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Mar. CC Gianluca Piconese, nato il 10 maggio 1971 a Kevelaer (Germania). «In licenza nel comune d'origine, interveniva senza esitazione, qualificandosi, nei confronti di quattro malviventi, armati e travisati, colti nell'atto di asportare un'auto parcheggiata nei pressi di esercizio pubblico. Fatto oggetto di azione di fuoco da parte dei malviventi, esplodeva un colpo in aria e, resosi conto dell'impari confronto, si premurava di mettere al riparo i presenti. Nel tentativo di attestarsi per contrastare efficacemente gli aggressori, veniva attinto al volto da un colpo di fucile esploso da un bandido. Nonostante fosse gravemente ferito, riusciva a recuperare l'arma in dotazione, cadutagli all'atto del ferimento, colpendo un malvivente mortalmente e costringendo gli altri alla fuga. Fulgido esempio di mirabile coraggio, nobile altruismo ed elette virtù militari». — Melendugno (Lecce), 30 dicembre 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare:

Medaglia d'argento

Mar. Ord. CC Claudio Fiori, nato il 10 maggio 1962 a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). «In missione di pace a Mostar, nella ex Jugoslavia, mentre capeggiava una pattuglia della polizia internazionale in territorio caratterizzato da diffusa conflittualità tra opposte fazioni, veniva affrontato da un giovane che, armato di mitraglietta, intendeva passare per le armi i componenti della pattuglia di fede musulmana. Con alto senso del dovere, spiccata sensibilità di comandante e sprezzo del pericolo, cercava di contrastare l'aggressore che gli esplodeva contro una raffica ferendolo al capo ed al collo. Nonostante le condizioni riusciva a mettere in salvo l'intera pattuglia, rifiutando ogni soccorso onde fornire elementi utili alla cattura dell'aggressore che nel frattempo si era dato alla fuga. Fulgido esempio di elette virtù militari». — Mostar (Bosnia - Erzegovina), 6 aprile 1996.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1997, è stata conferita la seguente decorazione al valor militare «alla memoria»:

Medaglia di bronzo

Mar. Ca. CC Pasquale Azzolina, nato il 24 dicembre 1951 a Laterina (Arezzo). «Comandante di stazione distaccata in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità, veniva fatto segno — unitamente a militare dipendente — ad improvvisa e violenta azione di fuoco, da parte di due malviventi sorpresi in flagranza di furto. Benché colpito in più parti del corpo, con elevato coraggio e grande determinazione, tentava di reagire con l'arma in dotazione ma, colpito ancora una volta in parti vitali, si accasciava esanime al suolo. Fulgido esempio di alto senso del dovere ed elevate virtù militari, spinte fino all'estremo sacrificio». — S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), 17 giugno 1996.

97A5441

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.4803.XVJ.(1188) del 4 giugno 1997 l'esplosivo denominato «Sigma 608», impiegabile a cielo aperto e in galleria, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) o in quello della ditta Sarda esplosivi industriali S.p.a. in Domusnovas (Cagliari) oppure importare dai Paesi della Comunità europea, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0241 1.1D.

L'esplosivo sarà confezionato:

in confezione di polietilene o materiale similare;

in cariche di profilo;

in contenitori per cariche geofisiche;

in contenitori per cariche cave di uso civile.

97A5440

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione alla ditta Oranges Cosimo ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale 29/197ab del 9 giugno 1997 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, alla ditta Oranges Cosimo.

97A5439

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 luglio 1997

Dollaro USA	1709,33
ECU	1916,67
Marco tedesco	973,98
Franco francese	288,81
Lira sterlina	2893,21
Fiorino olandese	865,18
Franco belga	47,200
Peseta spagnola	11,530
Corona danese	255,73
Lira irlandese	2595,79
Dracma greca	6,189
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1239,90
Yen giapponese	15,164
Franco svizzero	1167,73
Scellino austriaco	138,42
Corona norvegese	233,15
Corona svedese	220,08
Marco finlandese	327,33
Dollaro australiano	1271,40

97A5524

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 giugno 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 giugno 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 30 settembre 1997 è di L. 98,45, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 dicembre 1997 è di L. 96,94 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 giugno 1998 è di L. 94,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

97A5514

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Rosso e Nero»

I biglietti della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Rosso e Nero» appresso elencati sono stati annullati in quanto invendibili a seguito di avaria:

Serie	dal	al	Serie	dal	al
114	49796	49799	114	79856	79858
114	50393	50399	114	79872	79899
114	50728	51059	114	79904	80063
114	51064	51095	114	80068	80077
114	51120	51615	114	80079	80142
114	51617	51695	114	80144	80155
114	51700	51711	114	80184	80255
114	51724	52195	114	80264	80287
114	52200	52211	114	80289	80362
114	52220	52299	114	80400	80435
114	52304	52315	114	80444	80469
114	52324	52379	114	80472	80473
114	53400	53403	114	80476	80477
114	53412	53417	114	80480	80683
114	53419	53421	114	80688	80701
114	53423	53855	114	80704	80729
114	53860	53955	114	80736	80743
114	53960	53977	114	80748	80779
114	53995	53995	114	80784	80890
114	54000	54579	114	80892	80910
114	55200	55203	114	80912	80913
114	55224	55319	114	80916	80917
114	57581	57586	114	81000	81069
114	58592	58608	114	81072	81103
114	58610	58663	114	81120	81129
114	58688	58751	114	81144	81155
114	58764	58787	114	81180	81191
114	69596	69599	114	81224	81227
114	70174	70174	114	81240	81241
114	73184	73185	114	81244	81245
114	73187	73189	114	81420	81437
114	73196	73197	114	81468	81511
114	79157	79196	114	81513	81515
114	79200	79200	114	81517	81537
114	79202	79204	114	81568	81571
114	79206	79208	114	81576	81581
114	79210	79211	114	82800	82831
114	79216	79246	114	82836	83174
114	79248	79816	114	83176	83364
114	79818	79850	114	84600	84707
114	79852	79854	114	84732	85199

97A5479

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata «Associazione ricerche coronariche per la terapia e la prevenzione dell'infarto», in breve «A.R.C.», in Roma.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1997 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione denominata «Associazione ricerche coronariche per la terapia e la prevenzione dell'infarto», in breve «A.R.C.», con sede in Roma, ed è stato approvato lo statuto.

97A5442

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zerit - Stavudine»
(Iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri EU/1/96/009/001-009)

Con decisione della Commissione europea n. C (97) 147 del 17 gennaio 1997, notificata alla Repubblica italiana il 21 gennaio 1997, pervenuta a questa Amministrazione in data 10 febbraio 1997, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zerit - Stavudine» è stata così modificata:

a) l'allegato II (autorizzazione di fabbricazione e condizioni dell'autorizzazione all'immissione sul mercato) è sostituito dall'allegato 1 della presente decisione;

b) l'allegato III (foglio illustrativo) è sostituito dall'allegato 2 della presente decisione.

ALLEGATO 1

Allegato II

AUTORIZZAZIONE DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

1 - DETENTORI DELLE AUTORIZZAZIONI DI FABBRICAZIONE

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti nell'Unione europea:

- Bristol-Myers Squibb, Champ "Lachaud" La Goualle, 19250 Meymac, Francia.

(Autorizzazione rilasciata dalla agenzia francese dei medicinali 19 febbraio 1993).
Il certificato GMP è stato rilasciato dalle autorità francesi il 20 gennaio 1996.

2 - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Prodotto medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile

3 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL DETENTORE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

3.1 Dopo essere stata consultata (lettera in data 16 gennaio 1996 e 18 gennaio 1996) la ditta si è impegnata a di presentare all'EMEA, entro la scadenza fissata, i risultati dei seguenti studi complementari:

- I risultati di uno studio su due anni relativo alla carcinogenicità ed eseguito sui ratti e sui topi saranno presentati dalla ditta il 31 dicembre 1996 (CPMP/057/96).
- Entro il 31 marzo 1996 la ditta fornirà un metodo basato sulla cromatografia per l'identificazione dei principali componenti del gusto ciliegio essiccato in spray (FMC #20194), (CPMP/058/96).
- Entro il 31 maggio 1996 la ditta indicherà le strategie proposte per valutare l'incidenza di pneumopatie da pneumocistis carinii (PCP) in pazienti trattati con stavudina e le eventuali interazioni con agenti profilattici della PCP (CPMP/091/96).

3.2 La ditta ha fornito una descrizione delle prove cliniche in corso, relative all'uso di stavudina in terapia associata e nei bambini (CPMP/059/96, lettera in data 17 gennaio 1996). La ditta comunicherà all'EMEA questi nuovi importanti dati non appena saranno disponibili.

ALLEGATO 2

Allegato III

ETICHETTATURA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

B - FOGLIO ILLUSTRATIVO

ZERIT(stavudina)

capsule da 15 mg

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER L'UTILIZZATORE

In caso voglia avere maggiori informazioni su questo prodotto o non sia completamente sicuro su qualche particolare punto di questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

COMPOSIZIONE

Il principio attivo di queste capsule è la *stavudina.* Ogni capsula contiene 15 mg di stavudina per capsula, con 60 capsule per flacone o 56 capsule per confezione.

Gli eccipienti sono: lattosio, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e glicolato di amido e sodio. Il rivestimento della capsula è composto di gelatina, ossido di ferro colorante (E172), biossido di silicio, laurilsolfato di sodio e biossido di titanio colorante (E171).

Per aiutare a proteggere le capsule dall'eccessiva umidità il flacone contiene anche un contenitore di desiccante. I contrassegni sulle capsule sono stampati con inchiostro atossico.

TIPO DI MEDICINALE : La stavudina è un agente antivirale per il trattamento dell'infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO : Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, Ickenham UB10 8PU, United Kingdom.

PRODUTTORE : Bristol-Myers Squibb, Champ "Lachaud" La Goualle, 19250 Meymac, Francia.

QUANDO SI DEVE USARE ZERIT?

ZERITsi usa nel trattamento dell'infezione da HIV.

QUANDO NON SI DEVE USARE ZERIT?

Non assuma questo medicinale e contatti il suo medico o il farmacista, per avvisarli se Lei è allergico alla stavudina o a qualcuno degli altri componenti (vedi composizione).

IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI ASSUMERE ZERIT

Ci sono alcune patologie che Lei potrebbe avere, o aver avuto, che richiedono una speciale attenzione prima o durante il trattamento con Zerit. Perciò, prima di assumere questo medicinale, Lei dovrebbe informare il suo medico se soffre di disturbi renali, se ha avuto neuropatia periferica (persistente formicolio, o parestesia o dolori ai piedi e/o alle mani) o se ha sofferto di pancreatite.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Informi il suo medico se Lei è incinta o ha intenzione di avere una gravidanza. Dovrà assumere questo medicinale durante la gravidanza solo dopo aver consultato il Suo medico. Allo stesso modo, informi il suo medico se sta allattando. Alcuni specialisti raccomandano che donne infette dal virus HIV non allattino al seno in alcun caso i loro bambini onde evitare la trasmissione del virus.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI
Non assuma alcun altro medicinale durante il trattamento con Zerit, a meno che non lo abbia detto al Suo medico o farmacista ed abbia chiesto il loro parere.

ZERIT, CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI ED USO DI MACCHINARI
L'uso di ZERITda solo non dovrebbe interferire con la Sua capacità di guidare autoveicoli né di utilizzare macchinari.

SPECIALI AVVERTENZE
Non dia mai questo medicinale a qualcun altro, anche se questa persona ha la sua stessa malattia o i suoi stessi sintomi. ZERIT potrebbe migliorare le Sue condizioni ma Lei rimarrà infettante durante la terapia. Perciò, Lei deve continuare a prendere le opportune precauzioni per evitare di trasmettere il virus ad altri.

Inoltre, durante il suo trattamento potrebbero insorgere altre infezioni dovute alla Sua debolezza immunologica *(infezioni opportunistiche)*. Queste infezioni richiederanno specifiche e talvolta preventive terapie. E' molto importante che Lei consulti il Suo medico regolarmente durante il trattamento con Zerit.

Deve contattare il Suo medico nel caso si presentino i seguenti sintomi: persistente insensibilità, formicolio o dolore ai piedi e/o alle mani (questo può indicare l'inizio di neuropatia periferica, un effetto indesiderato a carico dei nervi), o dolore addominale, nausea o vomito (che possono indicare pancreatite o disturbi epatici).
Al momento ci sono dati insufficienti a raccomandare l'uso di stavudina in bambini di età inferiore ai 12 anni.

Queste capsule contengono lattosio, ma anche in pazienti con intolleranza al lattosio questa quantità è probabilmente non sufficiente ad indurre specifici sintomi di intolleranza.

COME ASSUMERE ZERIT
Il Suo dottore ha definito la Sua dose giornaliera basandosi sul Suo peso e le Sue caratteristiche personali. Segua strettamente queste indicazioni e non cambi la dose di Sua iniziativa. La normale dose iniziale è 30 o 40 mg due volte al giorno (con approssimativamente 12 ore di distanza tra una somministrazione e l'altra). Le capsule devono essere ingerite con almeno 100 ml di acqua, almeno un'ora prima dei pasti.

DURATA DEL TRATTAMENTO
Continui ad assumere questo medicinale fino a che il Suo dottore non Le dice di fare altrimenti.

MANCATA ASSUNZIONE DI UNA DOSE
Se Lei accidentalmente salta una dose, prenda semplicemente la successiva dose normale al momento stabilito. Non raddoppi la dose per recuperare quella non assunta.

SOVRADOSAGGIO
Non c'è alcun rischio immediato se Lei ha assunto troppe capsule o se qualcuno (es. un bambino) accidentalmente ne inghiotte qualcuna. Contatti il Suo medico (o il più vicino ospedale) per un consiglio.

EFFETTI INDESIDERATI
Tutti i medicinali possono causare qualche effetto collaterale o indesiderato. Nel trattare l'infezione da HIV, non è sempre possibile fare differenza tra effetti indesiderati dovuti a Zerit, o a qualsiasi altro medicinale che Lei assume nello stesso periodo, o a complicazioni dell'infezione.

A parte la neuropatia periferica, la pancreatite ed i disturbi epatici (vedi Speciali Avvertenze), altri effetti indesiderati che sono stati riportati sono: debolezza, nausea/vomito, indigestione, diarrea o stitichezza, affanno, infezioni respiratorie, febbre con brividi e sudorazione, vertigini, cefalea, sindrome influenzale e debolezza generale, rash, reazioni allergiche, perdita dell'appetito, dolore addominale, toracico,

muscolare e articolare, dolore, problemi del sonno, disturbi dell'umore, e disordini del sangue, nervi e linfonodi.

Se Lei dovesse avvertire qualsiasi altro strano sintomo, avverta il Suo medico o il farmacista.

COME CONSERVARE ZERIT

Come per altri medicinali, questo prodotto deve essere conservato dove i bambini non possono raggiungerlo (es. armadio chiuso a chiave, o nella stanza dei medicinali). Le capsule devono essere conservate a temperatura ambiente (15° C - 30° C). Non devono essere conservate in luogo troppo caldo o umido; quindi non lasciatele vicino ad un radiatore, sul davanzale della finestra, o in bagno.

Potrà notare una "DATA DI SCADENZA" sul flacone, sul blister e sulla confezione. Non usi le capsule dopo questa data.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

ALTRE INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione riguardante questo prodotto contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Italia:	Via Paolo di Dono 73, 00142 Rome, Tel: 39 6 503 961
Austria:	Columbusgasse 4, 1101 Wien, Tel: 43 1 60 14 30
Belgio:	Waterloo Office Park, Dreve Richelle 161,B1410 Waterloo, Tel: 32 2 352 74 60
Danimarca:	Jaegersborvej 64-66, 2800 Lyngby, Tel: 45 45 93 05 06
Finlandia:	Valkjärventie 2, 02130 Espoo, Tel: 358 90 435 77 300
Francia:	La Grande Arche Nord, 92044 Paris La Défense-Cedex, Tel: 33 1 40 90 60 00
Germania:	Volkartstrasse 83, 80632 München, Tel: 49 89 12 14 20
Grecia:	11th Km, Athens-Lamia National Road, 14451 Metamorphosis - Athens, Tel: 30 1 281 33 90
Irlanda:	Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Tel: 353 1840 62 44
Lussemburgo:	vedi *Belgio*
Olanda:	Vijzelmolenlaan 4, 3447 GX Woerden, Tel: 31 34 807 42 22
Portogallo:	Edifício Fernão Magalhães, Piso 1 - Quinta da Fonte, P-2780 Porto Salvo, Tel: 351 1 440.70.00
Regno Unito:	141-149 Staines Road, Hounslow, Middlesex TW3 3JA, Tel: 44 181 754 3740
Spagna:	Campus Empresarial José Maria Churruca c/ Almansa 101, 28040 Madrid, Tel. 34 1 456 5300
Svezia:	Gustavslundsvagen 145, 161 15 Bromma, Tel: 46 8 704 71 00

ZERIT(stavudina)
capsule da 20 mg

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER L'UTILIZZATORE

In caso voglia avere maggiori informazioni su questo prodotto o non sia completamente sicuro su qualche particolare punto di questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

COMPOSIZIONE
Il principio attivo di queste capsule è la *stavudina*. Ogni capsula contiene 20 mg di stavudina per capsula, con 60 capsule per flacone o 56 capsule per confezione.

Gli eccipienti sono: lattosio, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e glicolato di amido e sodio. Il rivestimento della capsula è composto di gelatina, ossido di ferro colorante (E172), biossido di silicio, laurilsolfato di sodio e biossido di titanio colorante (E171).

Per aiutare a proteggere le capsule dall'eccessiva umidità il flacone contiene anche un contenitore di desiccante. I contrassegni sulle capsule sono stampati con inchiostro atossico.

TIPO DI MEDICINALE : La stavudina è un agente antivirale per il trattamento dell'infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO : Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, Ickenham UB10 8PU, United Kingdom.

PRODUTTORE : Bristol-Myers Squibb, Champ "Lachaud" La Goualle, 19250 Meymac, Francia.

QUANDO SI DEVE USARE ZERIT?
ZERITsi usa nel trattamento dell'infezione da HIV.

QUANDO NON SI DEVE USARE ZERIT?
Non assuma questo medicinale e contatti il suo medico o il farmacista, per avvisarli se Lei è allergico alla stavudina o a qualcuno degli altri componenti (vedi composizione).

IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI ASSUMERE ZERIT
Ci sono alcune patologie che Lei potrebbe avere, o aver avuto, che richiedono una speciale attenzione prima o durante il trattamento con Zerit. Perciò, prima di assumere questo medicinale, Lei dovrebbe informare il suo medico se soffre di disturbi renali, se ha avuto neuropatia periferica (persistente formicolio, o parestesia, o dolori ai piedi e/o alle mani) o se ha sofferto di pancreatite.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Informi il suo medico se Lei è incinta o ha intenzione di avere una gravidanza. Dovrà assumere questo medicinale durante la gravidanza solo dopo aver consultato il Suo medico. Allo stesso modo, informi il suo medico se sta allattando. Alcuni specialisti raccomandano che donne infette dal virus HIV non allattino al seno in alcun caso i loro bambini onde evitare la trasmissione del virus.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI
Non assuma alcun altro medicinale durante il trattamento con Zerit, a meno che non lo abbia detto al Suo medico o farmacista ed abbia chiesto il loro parere.

ZERIT, CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI ED USO DI MACCHINARI
L'uso di ZERITda solo non dovrebbe interferire con la Sua capacità di guidare autoveicoli né di utilizzare macchinari.

SPECIALI AVVERTENZE
Non dia mai questo medicinale a qualcun altro, anche se questa persona ha la sua stessa malattia o i suoi stessi sintomi. ZERIT potrebbe migliorare le Sue condizioni ma Lei rimarrà infettante durante la terapia. Perciò, Lei deve continuare a prendere le opportune precauzioni per evitare di trasmettere il virus ad altri.

Inoltre, durante il suo trattamento potrebbero insorgere altre infezioni dovute alla Sua debolezza immunologica *(infezioni opportunistiche)*. Queste infezioni richiederanno specifiche e talvolta preventive terapie. E' molto importante che Lei consulti il Suo medico regolarmente durante il trattamento con Zerit.

Deve contattare il Suo medico nel caso si presentino i seguenti sintomi: persistente insensibilità, formicolio o dolore ai piedi e/o alle mani (questo può indicare l'inizio di neuropatia periferica, un effetto indesiderato a carico dei nervi), o dolore addominale, nausea o vomito (che possono indicare pancreatite o disturbi epatici).

Al momento ci sono dati insufficienti a raccomandare l'uso di stavudina in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Queste capsule contengono lattosio, ma anche in pazienti con intolleranza al lattosio questa quantità è probabilmente non sufficiente ad indurre specifici sintomi di intolleranza.

COME ASSUMERE ZERIT
Il Suo dottore ha definito la Sua dose giornaliera basandosi sul Suo peso e le Sue caratteristiche personali. Segua strettamente queste indicazioni e non cambi la dose di Sua iniziativa. La normale dose iniziale è 30 o 40 mg due volte al giorno (con approssimativamente 12 ore di distanza tra una somministrazione e l'altra). Le capsule devono essere ingerite con almeno 100 ml di acqua, almeno un'ora prima dei pasti.

DURATA DEL TRATTAMENTO
Continui ad assumere questo medicinale fino a che il Suo dottore non Le dice di fare altrimenti.

MANCATA ASSUNZIONE DI UNA DOSE
Se Lei accidentalmente salta una dose, prenda semplicemente la successiva dose normale al momento stabilito. Non raddoppi la dose per recuperare quella non assunta.

SOVRADOSAGGIO
Non c'è alcun rischio immediato se Lei ha assunto troppe capsule o se qualcuno (es. un bambino) accidentalmente ne inghiotte qualcuna. Contatti il Suo medico (o il più vicino ospedale) per un consiglio.

EFFETTI INDESIDERATI
Tutti i medicinali possono causare qualche effetto collaterale o indesiderato. Nel trattare l'infezione da HIV, non è sempre possibile fare differenza tra effetti indesiderati dovuti a Zerit, o a qualsiasi altro medicinale che Lei assume nello stesso periodo, o a complicazioni dell'infezione.

A parte la neuropatia periferica, la pancreatite ed i disturbi epatici, altri effetti indesiderati che sono stati riportati sono debolezza, nausea/vomito, indigestione, diarrea o stitichezza, affanno, infezioni respiratorie, febbre con brividi e sudorazione, vertigini, cefalea, sindrome influenzale e debolezza generale, rash, reazioni allergiche, perdita dell'appetito, dolore addominale, toracico, muscolare e articolare, dolore, problemi del sonno, disturbi dell'umore, e disordini del sangue, nervi e linfonodi.
Se Lei dovesse avvertire qualsiasi altro strano sintomo, avverta il Suo medico o il farmacista.

COME CONSERVARE ZERIT

Come per altri medicinali, questo prodotto deve essere conservato dove i bambini non possono raggiungerlo (es. armadio chiuso a chiave, o nella stanza dei medicinali). Le capsule devono essere conservate a temperatura ambiente (15° C - 30° C). Non devono essere conservate in luogo troppo caldo o umido; quindi non lasciatele vicino ad un radiatore, sul davanzale della finestra, o in bagno.

Potrà notare una "DATA DI SCADENZA" sul flacone, sul blister e sulla confezione. Non usi le capsule dopo questa data.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

ALTRE INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione riguardante questo prodotto contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Italia:	Via Paolo di Dono 73, 00142 Rome, Tel: 39 6 503 961
Austria:	Columbusgasse 4, 1101 Wien, Tel: 43 1 60 14 30
Belgio:	Waterloo Office Park, Dreve Richelle 161,B1410 Waterloo, Tel: 32 2 352 74 60
Danimarca:	Jaegersborvej 64-66, 2800 Lyngby, Tel: 45 45 93 05 06
Finlandia:	Valkjärventie 2, 02130 Espoo, Tel: 358 90 435 77 300
Francia:	La Grande Arche Nord, 92044 Paris La Défense-Cedex, Tel: 33 1 40 90 60 00
Germania:	Volkartstrasse 83, 80632 München, Tel: 49 89 12 14 20
Grecia:	11th Km, Athens-Lamia National Road, 14451 Metamorphosis - Athens, Tel: 30 1 281 33 90
Irlanda:	Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Tel: 353 1840 62 44
Lussemburgo:	vedi *Belgio*
Olanda:	Vijzelmolenlaan 4, 3447 GX Woerden, Tel: 31 34 807 42 22
Portogallo:	Edifício Fernão Magalhães, Piso 1 - Quinta da Fonte, P-2780 Porto Salvo, Tel: 351 1 440.70.00
Regno Unito:	141-149 Staines Road, Hounslow, Middlesex TW3 3JA, Tel: 44 181 754 3740
Spagna:	Campus Empresarial José Maria Churruca c/ Almansa 101, 28040 Madrid, Tel. 34 1 456 5300
Svezia:	Gustavslundsvagen 145, 161 15 Bromma, Tel: 46 8 704 71 00

ZERIT(stavudina)
capsule da 30 mg

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER L'UTILIZZATORE

In caso voglia avere maggiori informazioni su questo prodotto o non sia completamente sicuro su qualche particolare punto di questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

COMPOSIZIONE
Il principio attivo di queste capsule è la *stavudina.* Ogni capsula contiene 30 mg di stavudina per capsula, con 60 capsule per flacone o 56 capsule per confezione.

Gli eccipienti sono: lattosio, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e glicolato di amido e sodio. Il rivestimento della capsula è composto di gelatina, ossido di ferro colorante (E172), biossido di silicio, laurilsolfato di sodio e biossido di titanio colorante (E171).

Per aiutare a proteggere le capsule dall'eccessiva umidità il flacone contiene anche un contenitore di desiccante. I contrassegni sulle capsule sono stampati con inchiostro atossico.

TIPO DI MEDICINALE : La stavudina è un agente antivirale per il trattamento dell'infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO : Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, Ickenham UB10 8PU, United Kingdom.

PRODUTTORE : Bristol-Myers Squibb, Champ "Lachaud" La Goualle, 19250 Meymac, Francia.

QUANDO SI DEVE USARE ZERIT?
ZERITsi usa nel trattamento dell'infezione da HIV.

QUANDO NON SI DEVE USARE ZERIT?
Non assuma questo medicinale e contatti il suo medico o il farmacista, per avvisarli se Lei è allergico alla stavudina o a qualcuno degli altri componenti (vedi composizione).

IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI ASSUMERE ZERIT
Ci sono alcune patologie che Lei potrebbe avere, o aver avuto, che richiedono una speciale attenzione prima o durante il trattamento con Zerit. Perciò, prima di assumere questo medicinale, Lei dovrebbe informare il suo medico se soffre di disturbi renali, se ha avuto neuropatia periferica (persistente formicolio, o parestesia o dolori ai piedi e/o alle mani) o se ha sofferto di pancreatite.

Iinformi il suo medico se Lei è incinta o ha intenzione di avere una gravidanza. Dovrà assumere questo medicinale durante la gravidanza solo dopo aver consultato il Suo medico. Allo stesso modo, informi il suo medico se sta allattando. Alcuni specialisti raccomandano che donne infette dal virus HIV non allattino al seno in alcun caso i loro bambini onde evitare la trasmissione del virus.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI
Non assuma alcun altro medicinale durante il trattamento con Zerit, a meno che non lo abbia detto al Suo medico o farmacista ed abbia chiesto il loro parere.

ZERIT, CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI ED USO DI MACCHINARI
L'uso di ZERITda solo non dovrebbe interferire con la Sua capacità di guidare autoveicoli né di utilizzare macchinari.

SPECIALI AVVERTENZE
Non dia mai questo medicinale a qualcun altro, anche se questa persona ha la sua stessa malattia o i suoi stessi sintomi. ZERITpotrebbe migliorare le Sue condizioni ma Lei rimarrà infettante durante la terapia. Perciò, Lei deve continuare a prendere le opportune precauzioni per evitare di trasmettere il virus ad altri.

Inoltre, durante il suo trattamento potrebbero insorgere altre infezioni dovute alla Sua debolezza immunologica *(infezioni opportunistiche)*. Queste infezioni richiederanno specifiche e talvolta preventive terapie. E' molto importante che Lei consulti il Suo medico regolarmente durante il trattamento con Zerit.

Deve contattare il Suo medico nel caso si presentino i seguenti sintomi: persistente insensibilità, formicolio o dolore ai piedi e/o alle mani (questo può indicare l'inizio di neuropatia periferica, un effetto indesiderato a carico dei nervi), o dolore addominale, nausea o vomito (che possono indicare pancreatite o disturbi epatici)

Al momento ci sono dati insufficienti a raccomandare l'uso di stavudina in bambini di età inferiore ai 12 anni

Queste capsule contengono lattosio, ma anche in pazienti con intolleranza al lattosio questa quantità è probabilmente non sufficiente ad indurre specifici sintomi di intolleranza.

COME ASSUMERE ZERIT
Il Suo dottore ha definito la Sua dose giornaliera basandosi sul Suo peso e le Sue caratteristiche personali. Segua strettamente queste indicazioni e non cambi la dose di Sua iniziativa. La normale dose iniziale è 30 o 40 mg due volte al giorno (con approssimativamente 12 ore di distanza tra una somministrazione e l'altra). Le capsule devono essere ingerite con almeno 100 ml di acqua, almeno un'ora prima dei pasti.

DURATA DEL TRATTAMENTO
Continui ad assumere questo medicinale fino a che il Suo dottore non Le dice di fare altrimenti.

MANCATA ASSUNZIONE DI UNA DOSE
Se Lei accidentalmente salta una dose, prenda semplicemente la successiva dose normale al momento stabilito. Non raddoppi la dose per recuperare quella non assunta.

SOVRADOSAGGIO
Non c'è alcun rischio immediato se Lei ha assunto troppe capsule o se qualcuno (es. un bambino) accidentalmente ne inghiotte qualcuna. Contatti il Suo medico (o il più vicino ospedale) per un consiglio.

EFFETTI INDESIDERATI
Tutti i medicinali possono causare qualche effetto collaterale o indesiderato. Nel trattare l'infezione da HIV, non è sempre possibile fare differenza tra effetti indesiderati dovuti a Zerit, o a qualsiasi altro medicinale che Lei assume nello stesso periodo, o a complicazioni dell'infezione.

A parte la neuropatia periferica, la pancreatite ed i disturbi epatici, altri effetti indesiderati che sono stati riportati sono debolezza, nausea/vomito, indigestione, diarrea o stitichezza, affano, infezioni respiratorie, febbre con brividi e sudorazione, vertigini, cefalea, sindrome influenzale e debolezza generale, rash, reazioni allergiche, perdita dell'appetito, dolore addominale, toracico, muscolare e articolare, dolore, problemi del sonno, disturbi dell'umore, e disordini del sangue, nervi e linfonodi.

Se Lei dovesse avvertire qualsiasi altro strano sintomo, avverta il Suo medico o il farmacista.

COME CONSERVARE ZERIT

Come per altri medicinali, questo prodotto deve essere conservato dove i bambini non possono raggiungerlo (es. armadio chiuso a chiave, o nella stanza dei medicinali). Le capsule devono essere conservate a temperatura ambiente (15° C - 30° C). Non devono essere conservate in luogo troppo caldo o umido; quindi non lasciatele vicino ad un radiatore, sul davanzale della finestra, o in bagno.

Potrà notare una "DATA DI SCADENZA" sul flacone, sul blister e sulla confezione. Non usi le capsule dopo questa data.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

ALTRE INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione riguardante questo prodotto contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Italia:	Via Paolo di Dono 73, 00142 Rome, Tel: 39 6 503 961
Austria:	Columbusgasse 4, 1101 Wien, Tel: 43 1 60 14 30
Belgio:	Waterloo Office Park, Dreve Richelle 161,B1410 Waterloo, Tel: 32 2 352 74 60
Danimarca:	Jaegersborvej 64-66, 2800 Lyngby, Tel: 45 45 93 05 06
Finlandia:	Valkjärventie 2, 02130 Espoo, Tel: 358 90 435 77 300
Francia:	La Grande Arche Nord, 92044 Paris La Défense-Cedex, Tel: 33 1 40 90 60 00
Germania:	Volkartstrasse 83, 80632 München, Tel: 49 89 12 14 20
Grecia:	11th Km, Athens-Lamia National Road, 14451 Metamorphosis - Athens, Tel: 30 1 281 33 90
Irlanda:	Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Tel: 353 1840 62 44
Lussemburgo:	vedi *Belgio*
Olanda:	Vijzelmolenlaan 4, 3447 GX Woerden, Tel: 31 34 807 42 22
Portogallo:	Edifício Fernão Magalhães, Piso 1 - Quinta da Fonte, P-2780 Porto Salvo, Tel: 351 1 440.70.00
Regno Unito:	141-149 Staines Road, Hounslow, Middlesex TW3 3JA, Tel: 44 181 754 3740
Spagna:	Campus Empresarial José Maria Churruca c/ Almansa 101, 28040 Madrid, Tel. 34 1 456 5300
Svezia:	Gustavslundsvagen 145, 161 15 Bromma, Tel: 46 8 704 71 00

ZERIT(stavudina)
capsule da 40 mg

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

In caso voglia avere maggiori informazioni su questo prodotto o non sia completamente sicuro su qualche particolare punto di questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

COMPOSIZIONE
Il principio attivo di queste capsule è la *stavudina* (d4T). Ogni capsula contiene 40 mg di stavudina per capsula, con 60 capsule per flacone o 56 capsule per confezione.

Gli eccipienti sono: lattosio, magnesio stearato, cellulosa microcristallina e glicolato di amido e sodio. Il rivestimento della capsula è composto di gelatina, ossido di ferro colorante (E172), biossido di silicio, laurilsolfato di sodio e biossido di titanio colorante (E171).

Per aiutare a proteggere le capsule dall'eccessiva umidità il flacone contiene anche un contenitore di desiccante. I contrassegni sulle capsule sono stampati con inchiostro atossico.

TIPO DI MEDICINALE : La stavudina è un agente antivirale per il trattamento dell'infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, Ickenham UB10 8PU, United Kingdom.

PRODUTTORE: Bristol-Myers Squibb, Champ "Lachaud" La Goualle, 19250 Meymac, Francia.

QUANDO SI DEVE USARE ZERIT?
Zerit si usa nel trattamento dell'infezione da HIV.

QUANDO NON SI DEVE USARE ZERIT?
Non assuma questo medicinale e contatti il suo medico o il farmacista, per avvisarli se Lei è allergico alla stavudina o a qualcuno degli altri componenti (vedi composizione).

IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI ASSUMERE ZERIT
Ci sono alcune patologie che Lei potrebbe avere, o aver avuto, che richiedono una speciale attenzione prima o durante il trattamento con ZERIT. Perciò, prima di assumere questo medicinale, Lei dovrebbe informare il suo medico se soffre di disturbi renali, se ha avuto neuropatia periferica (persistente formicolio, o parestesia o dolori ai piedi e/o alle mani) o se ha sofferto di pancreatite.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Informi il suo medico se Lei è incinta o ha intenzione di avere una gravidanza. Dovrà assumere questo medicinale durante la gravidanza solo dopo aver consultato il Suo medico. Allo stesso modo, informi il suo medico se sta allattando. Alcuni specialisti raccomandano che donne infette dal virus HIV non allattino al seno in alcun caso i loro bambini onde evitare la trasmissione del virus.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI
Non assuma alcun altro medicinale durante il trattamento con ZERIT a meno che non lo abbia detto al Suo medico o farmacista ed abbia chiesto il loro parere. Questo vale anche per medicinali comprati direttamente in farmacia o altrove.

ZERIT E CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI ED USO DI MACCHINARI
L'uso di Zerit da solo non dovrebbe interferire con la Sua capacità di guidare autoveicoli né di utilizzare macchinari.

SPECIALI AVVERTENZE
Non dia mai questo medicinale a qualcun altro, anche se questa persona ha la sua stessa malattia o i suoi stessi sintomi. Zerit potrebbe migliorare le Sue condizioni ma Lei rimarrà infettante durante la terapia. Perciò, Lei deve continuare a prendere le opportune precauzioni per evitare di trasmettere il virus ad altri.

Inoltre, durante il suo trattamento potrebbero insorgere altre infezioni dovute alla Sua debolezza immunologica *(infezioni opportunistiche)*. Queste infezioni richiederanno specifiche e talvolta preventive terapie. E' molto importante che Lei consulti il Suo medico regolarmente durante il trattamento con Zerit.

Deve contattare il Suo medico nel caso si presentino i seguenti sintomi: persistente insensibilità, formicolio o dolore ai piedi e/o alle mani (questo può indicare l'inizio di neuropatia periferica, un effetto indesiderato a carico dei nervi), o dolore addominale, nausea o vomito (che possono indicare pancreatite o disturbi epatici).

Al momento ci sono dati insufficienti a raccomandare l'uso di stavudina in bambini di età inferiore ai 12 anni.

Queste capsule contengono lattosio, ma anche in pazienti con intolleranza al lattosio questa quantità è probabilmente non sufficiente ad indurre specifici sintomi di intolleranza.

COME ASSUMERE ZERIT
Il Suo dottore ha definito la Sua dose giornaliera basandosi sul Suo peso e le Sue caratteristiche personali. Segua strettamente queste indicazioni e non cambi la dose di Sua iniziativa. La normale dose iniziale è tra 30 e 40 mg due volte al giorno (con approssimativamente 12 ore di distanza tra una somministrazione e l'altra). Le capsule devono essere ingerite con almeno 100 ml di acqua, almeno un'ora prima dei pasti.

DURATA DEL TRATTAMENTO
Continuare ad assumere questo medicinale fino a che il Suo dottore non Le dica di fare altrimenti.

MANCATA ASSUNZIONE DI UNA DOSE
Se Lei accidentalmente salta una dose, prenda semplicemente la successiva dose normale al momento stabilito. Non raddoppi la dose per recuperare quella nonassunta.

SOVRADOSAGGIO
Non c'è alcun rischio immediato se Lei ha assunto troppe capsule o se qualcuno (es. un bambino) accidentalmente ne inghiotte qualcuna. Contatti il Suo medico (o il più vicino ospedale) per un consiglio.

EFFETTI INDESIDERATI
Tutti i medicinali possono causare qualche effetto collaterale o indesiderato. Nel trattare l'infezione da HIV, non è sempre possibile fare differenza tra effetti indesiderati dovuti a ZERIT o a qualsiasi altro medicinale che Lei assume nello stesso periodo, o a complicazioni dell'infezione.

A parte la neuropatia periferica, la pancreatite ed i disturbi epatici, altri effetti indesiderati che sono stati riportati sono debolezza, nausea/vomito, indigestione, diarrea o stitichezza, affano, infezioni respiratorie, febbre con brividi e sudorazione, vertigini, cefalea, sindrome influenzale e debolezza generale, rash, reazioni allergiche, perdita dell'appetito, dolore addominale, toracico,- muscolare e articolare, dolore, problemi del sonno, disturbi dell'umore, e disordini del sangue, nervi e linfonodi e fegato.
Se Lei dovesse avvertire qualsiasi altro strano sintomo, avverta il Suo medico o il farmacista.

COME CONSERVARE ZERIT
Come per altri medicinali, questo prodotto deve essere conservato dove i bambini non possono raggiungerlo (es. armadio chiuso a chiave, o nella stanza dei medicinali). Le capsule devono essere conservate a temperatura ambiente (15°-30° C). Non devono essere conservate in luogo troppo caldo o umido; quindi non lasciatele vicino ad un radiatore, sul davanzale della finestra, o in bagno.

Potrà notare una "DATA DI SCADENZA" sul flacone, sul blister e sulla confezione. Non usi le capsule dopo questa data.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

ALTRE INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione riguardante questo prodotto contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Italia:	Via Paolo di Dono 73, 00142 Rome, Tel: 39 6 503 961
Austria:	Columbusgasse 4, 1101 Wien, Tel: 43 1 60 14 30
Belgio:	Waterloo Office Park, Dreve Richelle 161,B1410 Waterloo, Tel: 32 2 352 74 60
Danimarca:	Jaegersborvej 64-66, 2800 Lyngby, Tel: 45 45 93 05 06
Finlandia:	Valkjärventie 2, 02130 Espoo, Tel: 358 90 435 77 300
Francia:	La Grande Arche Nord, 92044 Paris La Défense-Cedex, Tel: 33 1 40 90 60 00
Germania:	Volkartstrasse 83, 80632 München, Tel: 49 89 12 14 20
Grecia:	11th Km, Athens-Lamia National Road, 14451 Metamorphosis - Athens, Tel: 30 1 281 33 90
Irlanda:	Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Tel: 353 1840 62 44
Lussemburgo:	vedi *Belgio*
Olanda:	Vijzelmolenlaan 4, 3447 GX Woerden, Tel: 31 34 807 42 22
Portogallo:	Edifício Fernão Magalhães, Piso 1 - Quinta da Fonte, P-2780 Porto Salvo, Tel: 351 1 440.70.00
Regno Unito:	141-149 Staines Road, Hounslow, Middlesex TW3 3JA, Tel: 44 181 754 3740
Spagna:	Campus Empresarial José Maria Churruca c/ Almansa 101, 28040 Madrid, Tel. 34 1 456 5300
Svezia:	Gustavslundsvagen 145, 161 15 Bromma, Tel: 46 8 704 71 00

ZERIT(stavudina)
Polvere per soluzione orale

FOGLIO ILLUSTRATIVO PER L'UTILIZZATORE

In caso voglia avere maggiori informazioni su questo prodotto o non sia completamente sicuro su qualche particolare punto di questo foglio, si rivolga al suo medico o al farmacista.

COMPOSIZIONE
Il principio attivo è la *stavudina*. Dopo la ricostituzione con acqua, ogni flacone contiene 200 mg di stavudina, pari a 1 mg/ml di soluzione.

Gli altri componenti sono: aroma di ciliegia, metilparabeni conservante (E218), propilparabene conservante (E216), biossido di silicio, dimeticone, carbossimetilcellulosa sodica, acido sorbico, emulsionanti: stearati e saccarosio.

TIPO DI MEDICINALE : La stavudina è un agente antivirale per il trattamento dell'infezione da Virus dell'Immunodeficienza Umana (HIV).

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMERCIO : Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Swakeleys House, Milton Road, Ickenham UB10 8PU, United Kingdom.

PRODUTTORE : Bristol-Myers Squibb, Champ "Lachaud" La Goualle, 19250 Meymac, Francia..

QUANDO SI DEVE USARE ZERIT?
ZERITsi usa nel trattamento dell'infezione da HIV.

QUANDO NON SI DEVE USARE ZERIT?
Non assuma questo medicinale e contatti il suo medico o il farmacista, per ulteriori informazioni se Lei è allergico alla stavudina o a qualcuno degli altri componenti (vedi composizione).

IMPORTANTI INFORMAZIONI PRIMA DI ASSUMERE ZERIT
Ci sono alcune patologie che Lei potrebbe avere, o aver avuto, che richiedono una speciale attenzione prima o durante il trattamento con Zerit. Perciò, prima di assumere questo medicinale, Lei dovrebbe informare il suo medico se soffre di disturbi renali, se ha avuto neuropatia periferica (persistente formicolio, o parestesia o dolori ai piedi e/o alle mani) o se ha sofferto di pancreatite.

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO
Informi il suo medico se Lei è incinta o ha intenzione di avere una gravidanza. Dovrà assumere questo medicinale durante la gravidanza solo dopo aver consultato il Suo medico. Allo stesso modo, informi il Suo medico se sta allattando. Alcuni esperti raccomandano che donne infette dal virus HIV non allattino al seno in alcun caso i loro bambini onde evitare la trasmissione del virus.

INTERAZIONI CON ALTRI FARMACI
Non assuma alcun altro medicinale durante il trattamento con Zerit, a meno che non lo abbia detto al Suo medico o al farmacista ed abbia chiesto il loro parere.

ZERIT, CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI ED USO DI MACCHINARI
L'uso di ZERIT da solo non dovrebbe interferire con la Sua capacità di guidare autoveicoli né di utilizzare macchinari.

SPECIALI AVVERTENZE

Non dia mai questo medicinale a qualcun altro, anche se questa persona ha la sua stessa malattia o i suoi stessi sintomi. ZERIT potrebbe migliorare le Sue condizioni ma Lei rimarrà infettante durante la terapia. Perciò, Lei deve continuare a prendere le opportune precauzioni per evitare di trasmettere il virus ad altri.

Inoltre, durante il Suo trattamento, potrebbero insorgere altre infezioni dovute alla Sua debolezza immunologica *(infezioni opportunistiche)*. Queste infezioni richiederanno specifiche e talvolta preventive terapie. E' molto importante che Lei consulti il Suo medico regolarmente durante il trattamento con Zerit.

Deve contattare il Suo medico nel caso si presentino i seguenti sintomi: persistente insensibilità, formicolio o dolore ai piedi e/o alle mani (questo può indicare l'inizio di neuropatia periferica, un effetto indesiderato a carico dei nervi), o dolore addominale, nausea o vomito (che possono indicare pancreatite o disturbi epatici).
Al momento ci sono dati insufficienti a raccomandare l'uso di stavudina in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Pazienti diabetici: dopo la ricostituzione con acqua, la soluzione contiene 50 mg di saccarosio per ml di soluzione.

COME ASSUMERE ZERIT

Il Suo dottore ha definito la Sua dose giornaliera basandosi sulle Sue caratteristiche personali. Segua strettamente queste indicazioni e non cambi la dose di Sua iniziativa. La normale dose iniziale è 30 o 40 mg data due volte al giorno (con approssimativamente 12 ore di distanza tra una somministrazione e l'altra), almeno un'ora prima dei pasti.

Preparare la soluzione pronta per l'uso mescolando la polvere con 202 ml di acqua o aggiungendo lentamente acqua fino al segno sul flacone. Quindi avviti con forza il tappo e agiti bene il flacone fino a che la polvere si sciolga completamente, e prenda o dispensi la soluzione con il misurino in dotazione. Non si preoccupi se la soluzione rimane leggermente torbida dopo l'aggiunta dell'acqua; questo è normale. Se necessario, chieda al Suo farmacista di aiutarLa in questa preparazione.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Continui ad assumere questo medicinale fino a che il Suo dottore non Le dice di fare altrimenti.

MANCATA ASSUNZIONE DI UNA DOSE

Se Lei accidentalmente salta una dose, prenda semplicemente la successiva dose normale al momento stabilito. Non raddoppi la dose per recuperare quella non assunta.

SOVRADOSAGGIO

Non c'è alcun rischio immediato se Lei ha assunto troppa soluzione o se qualcuno (es. un bambino) dovesse accidentalmente farlo. Contatti il Suo medico (o il più vicino ospedale) per un consiglio.

EFFETTI INDESIDERATI

Tutti i medicinali possono causare qualche effetto collaterale o indesiderato. Nel trattare l'infezione da HIV, non è sempre possibile fare differenza tra effetti indesiderati dovuti a Zerit, o a qualsiasi altro medicinale che Lei assume nello stesso periodo, o a complicazioni dell'infezione.

A parte la neuropatia periferica, la pancreatite ed i disturbi epatici (vedi Speciali Avvertenze), altri effetti indesiderati che sono stati riportati sono: debolezza, nausea/vomito, indigestione, diarrea o stitichezza, affanno, infezioni respiratorie, febbre con brividi e sudorazione, vertigini, cefalea, sindrome influenzale e debolezza generale, rash, reazioni allergiche, perdita dell'appetito, dolore addominale, toracico, muscolare ed articolare, dolore, problemi del sonno, disturbi dell'umore, e disordini del sangue, nervi e linfonodi.

Se Lei dovesse avvertire qualsiasi altro strano sintomo, avverta il Suo medico o il farmacista.

COME CONSERVARE ZERIT

Come per altri medicinali, questo prodotto deve essere conservato dove i bambini non possono raggiungerlo (es. in un armadio chiuso a chiave o nella stanza dei medicinali). La polvere allo stato secco deve essere conservata a temperatura ambiente (15°-30° C) nel flacone originale. Non deve essere conservata in luogo troppo caldo o umido; perciò non lasciare il flacone vicino ad un radiatore, sul davanzale della finestra, o in bagno. Dopo la preparazione della soluzione pronta all'uso, questa deve essere conservata in frigorifero (non in freezer), ma per non più di 30 giorni.

Potrà notare una "DATA DI SCADENZA" sul flacone o sulla confezione. Non usi la polvere dopo questa data.

DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

ALTRE INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione riguardante questo prodotto contattare il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Italia:	Via Paolo di Dono 73, 00142 Rome, Tel: 39 6 503 961
Austria:	Columbusgasse 4, 1101 Wien, Tel: 43 1 60 14 30
Belgio:	Waterloo Office Park, Dreve Richelle 161,B1410 Waterloo, Tel: 32 2 352 74 60
Danimarca:	Jaegersborvej 64-66, 2800 Lyngby, Tel: 45 45 93 05 06
Finlandia:	Valkjärventie 2, 02130 Espoo, Tel: 358 90 435 77 300
Francia:	La Grande Arche Nord, 92044 Paris La Défense-Cedex, Tel: 33 1,40 90 60 00
Germania:	Volkartstrasse 83, 80632 München, Tel: 49 89 12 14 20
Grecia:	11th Km, Athens-Lamia National Road, 14451 Metamorphosis - Athens, Tel: 30 1 281 33 90
Irlanda:	Watery Lane, Swords, Co. Dublin, Tel: 353 1840 62 44
Lussemburgo:	vedi *Belgio*
Olanda:	Vijzelmolenlaan 4, 3447 GX Woerden, Tel: 31 34 807 42 22
Portogallo:	Edificio Fernão Magalhães, Piso 1 - Quinta da Fonte, P-2780 Porto Salvo, Tel: 351 1 440.70.00
Regno Unito:	141-149 Staines Road, Hounslow, Middlesex TW3 3JA, Tel: 44 181 754 3740
Spagna:	Campus Empresarial José Maria Churruca c/ Almansa 101, 28040 Madrid, Tel. 34 1 456 5300
Svezia:	Gustavslundsvagen 145, 161 15 Bromma, Tel: 46 8 704 71 00

97A5480

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'annuncio di undici richieste di *referendum* popolare della Corte suprema di cassazione
(Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1997)

Nell'annuncio citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

a pag. 44, prima colonna, sia al cinquantaquattresimo rigo che al cinquantottesimo rigo del primo annuncio, dove è scritto: «... della legge 23 dicembre 1994, n. 724 *(8/A)*, le parole ...», leggasi: «... della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole ...»;

sempre a pag. 44, al primo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... 11 agosto 1993, n. 374 *(15)*, come modificato ...», leggasi: «... 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ...»;

a pag. 45, prima colonna:

al ventiseiesimo rigo del quarto annuncio, dopo la dicitura: «... alle parole ...», devono intendersi apposti i due punti;

al trentottesimo rigo del quarto annuncio, dove è scritto: «... l'art. 5, comma 2 limitatamente alle parole ", ...», leggasi: «... l'art. 5, comma 2, limitatamente alle parole: ", ...»;

al quarantesimo rigo del quarto annuncio, dopo la dicitura: «... alle parole ...», devono intendersi apposti i due punti;

al quarantunesimo rigo del quarto annuncio, dove e scritto: «... 29 ottobre 1986 n. 708, ...», leggasi: «... 29 ottobre 1986, n. 708, ...»;

a pag. 46, prima colonna, al settimo rigo del nono annuncio, dopo le parole «... 16 aprile 1994 ...», deve essere apposta la virgola;

sempre a pag. 46, seconda colonna, all'ottavo rigo dell'undicesimo annuncio, dove è scritto: «... Testo *unico* ...», leggasi: «... Testo *Unico* ...»; infine, al sedicesimo rigo dell'undicesimo annuncio, dove è scritto: «... *alla* parole: ...», leggasi: «... *alle* parole: ...».

97A5390

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'annuncio di undici richieste di *referendum* popolare della Corte suprema di cassazione
(Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 1997)

Nell'annuncio citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

a pag. 44, prima colonna:

al tredicesimo rigo del primo annuncio, dove è scritto: «... a prescindere dall'età *anagralica*, ...», leggasi: «... a prescindere dall'età *anagrafica*, ...»;

al trentunesimo rigo del primo annuncio, il punto deve intendersi apposto dopo la parola «prescritto» e non dopo le «virgolette»;

al cinquantatreesimo rigo del primo annuncio, il punto deve intendersi apposto dopo la parola «contributiva» e non dopo le «virgolette»;

a pag. 45, prima colonna:

al tredicesimo rigo del quarto annuncio, il punto deve intendersi apposto dopo la parola «delegati» e non dopo le «virgolette»;

al diciassettesimo rigo del quarto annuncio, il punto deve intendersi apposto dopo la parola «area» e non dopo le «virgolette»;

al trentasettesimo rigo del quarto annuncio, il punto deve intendersi apposto dopo la parola «nazionale» e non dopo le «virgolette»;

al quarantunesimo rigo del quarto annuncio, dove è scritto: «... del d.-l. 29 ottobre ...», leggasi: «... del d.l. 29 ottobre ...»;

infine, al quarantaquattresimo rigo del quarto annuncio, dove è scritto: «... del d.-l. 30 dicembre ...», leggasi: «... del d.l. 30 dicembre ...»;

a pag. 46, seconda colonna:

al sedicesimo rigo del decimo annuncio, dove è scritto: «... *lmitatamente* alle parole ...», leggasi: «... *limitatamente* alle parole ...»;

al diciottesimo rigo del decimo annuncio, prima della dicitura: «... del decreto del Presidente della Repubblica ...», deve intendersi eliminata la parentesi tonda di apertura;

infine, al diciottesimo rigo dell'undicesimo annuncio, prima della virgola davanti alla parola «consegna», devono intendersi apposte le virgolette di apertura.

97A5391

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):

- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189